

COMUNE DI CASTELSARDO



Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05.03.2018

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	4
Articolo 4 –Misura dell'imposta	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	5
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	6
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 9 - Sanzioni.....	7
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	8
Articolo 11- Rimborsi.....	8
Articolo 12 - Contenzioso	8
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali.....	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Il Comune di Castelsardo è incluso nell'elenco delle località turistiche istituito con decreto n. 23 del 30.11.2011 dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modifiche ed integrazioni. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Castelsardo in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive (quali: azioni di marketing, promozione, informazioni turistiche, eventi culturali e di spettacolo, ecc.) recupero, fruizione e gestione dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe avviene a decorrere dal 60° giorno successivo all'adozione del provvedimento di istituzione. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti nel Comune di Castelsardo, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Castelsardo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle seguenti tipologie di strutture ricettive elencate a titolo non esaustivo:

- a) strutture alberghiere: albergo, albergo residenziale, albergo diffuso, villaggio albergo;
- b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggio, villaggio turistico, area sosta camper/caravan, autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento, porto turistico e approdo turistico per gli occupanti, compresi i c.d. "transiti", di imbarcazioni e natanti di lunghezza superiore a mt lineari 5, dotati di cabina o comunque di superficie coperta, ormeggiati secondo le disposizioni relative ai "Marina Resort".
- c) strutture ricettive extra alberghiere: casa per ferie; ostello della gioventù; affittacamere; casa e appartamento per vacanze; residence; bed and breakfast; turismo rurale; agriturismo; immobile destinato alla locazione breve, di cui all'art. 4 del d.l. n. 50 del 20.04.2017.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Castelsardo e non risulta iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Castelsardo.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5 ter del d.l. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento; è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, al fine di tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e può essere differenziata fra alta e bassa stagione turistica.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale, con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Sono esentati dalla imposizione i periodi di permanenza presso le strutture di cui all'art. 2, eccedenti i primi sette pernottamenti consecutivi, purchè siano stati effettuati presso la medesima struttura.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori di età inferiore ai 14 anni;
 - coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;
 - coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dal Comune per far fronte a situazioni di emergenza sociale;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
2. Le esenzioni dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 1, attraverso la presentazione di apposita documentazione

Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ciascun mese solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti, inoltre, a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio tributi del Comune;

- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
 4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Castelsardo
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Castelsardo;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Castelsardo
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 5.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° maggio 2018.
2. Per il solo anno 2018, l'ufficio tributi, d'intesa con l'ufficio turismo, valuterà se procedere alla riscossione coattiva, di cui al precedente art. 10, in presenza di rifiuto esplicito, attraverso apposita dichiarazione scritta, del soggetto passivo d'imposta, così come individuato dal precedente art. 3, e di documentazione dalla quale emerga inconfutabilmente che la prenotazione è avvenuta prima dell'istituzione dell'imposta.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione e ai tributi in generale.